

Capitolo III
GARANZIE E STRUMENTI
DI ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
A FAVORE DEL CONIUGE

di Giovanna Fantini

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Le somministrazioni periodiche tutelate - 3. Le tutele previste dall'art. 156, 4 comma, c.c. e dall'art. 8, 1 comma L. 898/70 (idonea garanzia) - 4. Le tutele previste dall'art. 156, 6 comma, c.c. e dall'art. 8, 3 comma e ss., L. 898/70 (sequestro e ordine di pagamento al terzo) - 4.1 L'ordine di pagamento da parte del terzo - 4.2 Il sequestro - 5. Ipoteca giudiziale - 6. Conclusioni

1. Introduzione

Prima di entrare nello specifico tema dell'effettività della tutela, ovvero delle garanzie esistenti per assicurare la reale percezione del contributo al mantenimento da parte del coniuge a cui favore è stato riconosciuto, pare opportuno riportare, in sintesi, le disposizioni da cui esso trae origine. Nel matrimonio, il mantenimento reciproco tra coniugi ha il proprio espresso riferimento giuridico nel **dovere di assistenza morale e materiale** a carico di ciascuno degli sposi (articolo 143 c.c.). La comunione di intenti e di sostanze, caratteristica fondamentale del matrimonio, caratterizza e differenzia questo istituto da qualsiasi altro tipo di accordo di natura tipicamente contrattuale. Nell'ambito della **separazione personale** tra coniugi, è pacificamente riconosciuto dall'**art. 156 c.c.** il diritto del coniuge (a cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri), di ricevere dall'altro coniuge quanto sia necessario al suo mantenimento; in caso di divorzio, invece, è l'**art. 5 della L. 898/1970 a sancire l'obbligo per il coniuge di somministrare un assegno a favore dell'altro**, quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il c.d. diritto al mantenimento non esclude comunque quanto stabilito dagli artt. 433 e ss. del codice civile: resta fermo, infatti, l'obbligo di prestare alimenti, che è un'obbligazione di durata a carico del coniuge, diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile, imprescrittibile, inalienabile e impignorabile.

L'assegno di mantenimento gode di particolari garanzie, all'uopo stabilite dal legislatore a vantaggio del coniuge assegnatario, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione di pagamento sia sorta con sentenza, ovvero in conseguenza di accordo in seguito a procedura di negoziazione assistita o mediazione.

In passato non è sempre stato così: infatti, nel codice antecedente alla riforma del Diritto di Famiglia (di cui alla L. n. 151/75), non esisteva alcun tipo di garanzia a favore della parte beneficiaria dell'assegno, la quale non disponeva di alcuno strumento atto ad ottenere coattivamente il pagamento del contribu-

to a lei spettante; in caso di inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, per poter ottenere quanto di sua spettanza, il coniuge era costretto a promuovere una procedura esecutiva, alquanto dispendiosa e di lunga durata, per ciascuna singola scadenza periodica, dimodoché rimaneva sostanzialmente alla mercé dell'altro coniuge. La prima tutela per il coniuge titolare di contributo per il proprio mantenimento è stata introdotta dalla L. 898/1970 (*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*), la quale, all'art. 8, prevede che il Tribunale "può imporre all'obbligato una garanzia reale o personale", "che la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale" e "che i terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato" sono tenuti a versarle direttamente agli aventi diritto. In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151), analoghe previsioni sono state inserite dall'art. 156 c.c. La disciplina del divorzio è stata ulteriormente modificata con la riforma del 1987 (L. 74 recante *Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*), la quale ha nuovamente diversificato la normativa del divorzio da quella della separazione, tramite la modifica dell'art 8, comma 3, che ha previsto sia l'azione diretta esecutiva in favore del coniuge beneficiario di assegni periodici nei confronti dei terzi, sia il sequestro dei beni del coniuge obbligato. Ne consegue che le disposizioni introdotte a garanzia del versamento dell'assegno in materia di divorzio non sono del tutto sovrapponibili a quelle che disciplinano la separazione personale, di cui all'art. 156 c.c., per il che va esclusa qualsivoglia interpretazione analogica delle due discipline, assolutamente autonome ed esaurienti.

2. Le somministrazioni periodiche tutelate

Passando all'analisi degli strumenti oggi previsti dall'ordinamento a tutela degli assegni, occorre preliminarmente puntualizzare le due diverse fattispecie di assegno a cui essi si riferiscono, dunque assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., nel caso di separazione, o assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970:

IN CASO DI SEPARAZIONE:

Art. 156 c.c.

1. Il giudice pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

IN CASO DI DIVORZIO:

Art. 5 L. 898/70

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Il diritto al mantenimento, a seguito di separazione, consiste, in generale, in una prestazione comprensiva di tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi prima della separazione, il quale prescinde da uno stato di bisogno; ciò, diversamente dal diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c., che costituisce un'obbligazione di natura patrimoniale, la quale trae fondamento nel principio di solidarietà familiare ed ha copertura costituzionale (art. 2 Cost.) e presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento dell'eventuale beneficiario, nonché l'impossibilità di trovarne attraverso un lavoro adeguato alle sue attitudini, condizioni fisiche, età e posizione sociale.

L'assegno divorzile ha funzione assistenziale e spetta solo allorché la parte debole non abbia "mezzi adeguati" o comunque non possa "procacciarseli per ragioni oggettive".

In giurisprudenza, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 1990 l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente è stata intesa quale insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, senza necessità di uno stato di bisogno; tuttavia, per la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., 10.5.2017, n. 11504, 2017), rileva il criterio dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge. Sul punto, si rinvia all'ampia analisi di cui al capitolo 2, GRIMALDI E TECCHIO.

3. Le tutele previste dall'art. 156, 4 comma, c.c. e dall'art. 8, 1 comma L. 898/70 (idonea garanzia)

A tutela degli assegni di mantenimento di cui sopra, rispettivamente per separazione e divorzio, soccorrono le seguenti disposizioni:

Separazione:

Art. 156 cc. comma 4

4. Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare **idonea garanzia reale o personale** se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.5. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.

Divorzio:

Art. 8 L. 898/70, commi 1 e 2

1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare **idonea garanzia reale o personale** se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6. 2.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.

Presupposto essenziale perché le suddette norme trovino applicazione è l'esistenza del pericolo che il coniuge, tenuto all'adempimento degli obblighi economici posti a suo carico, possa sottrarsi ad essi. È stato tuttavia chiarito che "non è necessario che l'obligato abbia già manifestato la propria intenzione di non adempiere, o che abbia già posto in essere atti potenzialmente pregiudizievoli, né che sia stato condannato ai sensi dell'art. 570 c.p. ovvero dell'art. 12-*sexies* L. div.; il presupposto del provvedimento di condanna alla prestazione di garanzie è il **ragionevole sospetto** che egli **possa sottrarsi all'adempimento**. Tale pericolo di inadempimento va valutato tenendo conto del comportamento, familiare e non, del coniuge obbligato" (OBERTO).

In dottrina si dibatte, inoltre, sull'effettività degli adempimenti coattivi agli obblighi economici posti a carico di un coniuge a favore dell'altro, quali quello di prestare idonea garanzia reale, come pegno e ipoteca, o personale, quale a titolo esemplificativo una fideiussione bancaria (FERRANDO, FINOCCHIARO), in considerazione del fatto che:

a) l'obbligo di fornire garanzia ipotecaria è comunque meno cogente rispetto al potere di iscrivere ipoteca giudiziale in forza della sentenza di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento;

b) l'obbligo di dare beni da costituire in pegno è incoercibile in quanto non è ammissibile lo spossessamento coatto;

c) l'obbligo di prestare fideiussione non è seguito da alcuna esecuzione in forma specifica, stante il coinvolgimento di un terzo estraneo alla vicenda personale;

d) la soluzione ravvisabile nella decadenza del beneficio del termine è ininfluente per le prestazioni con scadenza mensile, rispetto a cui rimane percorribile soltanto il sequestro dei beni con tutte le controindicazioni ravvisabili nell'ipotesi in cui l'obligato, nelle more, divenga nullatenente. Per comprendere in che cosa possa consistere la garanzia reale imposta dal Giudice (nell'ambito della separazione) o dal Tribunale in sede di divorzio, occorre valutare i margini di detto potere.

Gli articoli in esame si limitano, invero, a prevedere una non meglio precisata pronuncia di condanna alla prestazione della garanzia a carico del coniuge obbligato, cosicché non si sa se possa meramente trattarsi di un provvedimento di contenuto generico, che lasci al debitore la scelta fra le diverse garanzie (*ex art. 1179 c.c.*), ovvero se la pronuncia possa indicare la garanzia reale o personale specifica, in concreto, più adatta a tutelare il beneficiario dell'assegno, come ha cercato di chiarire la Suprema Corte a suo

tempo (Cass. 27 gennaio 1977, n. 410, in *Foro it.*, 1977, CII, p. 634). In assenza della facoltà di optare ed imporre una specifica garanzia, la scelta della medesima resta in capo al debitore, ai sensi dell'art.1179 c.c. Conseguentemente, la norma trova scarsa applicazione, anche in difetto di qualsivoglia sanzione nei confronti dell'inadempiente all'obbligo di prestare garanzia, non potendo la stessa essere costituita dalla sentenza.

a) Il vincolo ipotecario

Laddove il coniuge debitore opti per la garanzia reale, si tratterà di un vincolo ipotecario di matrice necessariamente volontaristica (che rientra nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 2821 ss. c.c.); al contrario, qualora si invochi il pericolo di inadempimento, l'ipoteca avrà natura giudiziale, allorché il coniuge creditore sfrutti il potere concesso dal giudice nel provvedimento relativo al mantenimento, senza alcuna necessità di collaborazione da parte del coniuge debitore. Il che può accadere quando sussista la probabilità di un futuro inadempimento, in ipotesi desumibile anche dai ritardati pagamenti (DOGLIOTTI). La dottrina esclude che il giudice possa disporre d'ufficio la prestazione della garanzia, per la cui concessione necessita la formulazione espressa della domanda (FINOCCHIARO), diversamente dall'ipotesi in cui si tratti di tutelare l'adempimento degli obblighi previsti a favore dei figli (DE FILIPPIS, CASABURI, DOGLIOTTI, SERVETTI), ciò a meno che ricorrano situazioni di particolare gravità (SCARDULLA).

Entrambe le norme in esame sopra riportate sono state a lungo ritenute applicabili solo in presenza di una sentenza, sinché la Corte Costituzionale non ha ritenuto possibile l'esecuzione forzata delle obbligazioni di somme di denaro assunte dai coniugi, sulla base del verbale omologato (Corte Cost.18.02.1988, n. 186, in DE MARZO, CORTESI, LIUZZI). Fino ad allora, si riteneva che il decreto di omologazione non costituisse titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, stante la tassatività dell'art. 2818 c.c., inapplicabile in via analogica ed estensiva. A tutt'oggi devono, invece, ritenersi inidonee per procedere all'iscrizione ipotecaria le sentenze di mero accertamento o comunque quelle che non siano di condanna, quali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti provvisori pronunciati ex art 708 c.p.c. o analogamente ex art. 4 L. 898/70 (ordinanza Corte. Cost. n. 272, 2002, in juriwiki.it).

b) Il trust

Il potere attribuito al giudice di imporre di prestare garanzie reali o personali può anche tradursi nella costituzione di un trust imposto dalla pronuncia giudiziale (sia in sede di separazione che di divorzio), ma, trattandosi di

un trust giudiziale, dovrebbe necessariamente trattarsi di trust di garanzia, in quanto il provvedimento giudiziale non potrebbe dare origine ad un trust solutorio, ovvero ad una capitalizzazione della somma dovuta da corrispondersi in unica soluzione anticipata al fine di estinguere l'intero debito. I trust cosiddetti giudiziali non sono soggetti all'art. 3 della Convenzione dell'Aja 01.07.1985 (Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento), recepita dalla L. 364/1989, volto esclusivamente a disciplinare i trust costituiti volontariamente in forma scritta (RUSSO). Parimenti, in difetto di qualsiasi estensione da parte dello Stato italiano dell'applicazione della convenzione medesima, ai trust giudiziari, nel caso delle disposizioni in esame non trova applicazione nemmeno l'art. 20 della Convenzione stessa (LUPOI), per il che il giudice non potrebbe condannare il coniuge obbligato a comportarsi quale trustee. Ciò non osta però a che, a fronte di specifica domanda formulata dal beneficiario, con espressa indicazione di un trustee terzo, che assuma volontariamente la carica, possa essere accolta la richiesta di costituzione del trust disponendo il "trasferimento di bene a scopo di garanzia ad un terzo per il tramite di una sentenza costitutiva che produca tali effetti" (TONELLI). La sentenza del giudice potrà quindi costituire titolo per l'attuazione del trasferimento in garanzia e l'eventuale obbligo di consegnare sarà coercibile ex art. 2930 c.c.; come ritenuto dalla dottrina: "La dinamica prospettata può quindi essere così riassunta: il terzo, che in senso strettamente civilistico, fin dalla sentenza del giudice, è qualificabile quale fiduciario o mandatario senza rappresentanza, muta il titolo in base del quale detiene i beni trasferitigli per ordine del giudice nel momento in cui effettuerà la sua dichiarazione di trust." (ARRIGO, TONELLI).

Questo anche in considerazione del fatto che il trust è stato ritenuto "sucedaneo" della corresponsione diretta dell'assegno periodico da parte del coniuge gravato dell'obbligo, stante la sua dichiarata compatibilità con l'ambito del diritto di famiglia, in cui non integra gli estremi dell'elusione fiscale (Cass. Ordinanza 19.11.2012 n. 20254, LAPERUTA). Anche per il trust vale, però, la regola della domanda, che dovrà essere formulata dal beneficiario, indicando il terzo che si renda trustee, il quale dovrà quindi avere reso la dichiarazione di trust, ovvero essersi impegnato ad assumerla all'esito della positiva decisione del giudice. A vantaggio del coniuge debitore, il trust potrebbe consentire di limitare il vincolo soltanto ai beni necessari a garantire l'adempimento e non già alla totalità dei suoi beni, come accadrebbe in ipotesi di sequestro ex art. 156 c.c. sui beni del coniuge obbligato, cosicché quest'ultimo potrebbe addirittura spontaneamente proporre di istituire un trust avente ad oggetto i soli beni necessari a garantire l'adempimento nel

momento in cui venisse convenuto per la domanda di sequestro. Queste soluzioni altamente tecniche presuppongono però una conoscenza della materia non sufficientemente diffusa, per cui vengono perlopiù prospettate dalla dottrina, senza trovare, a quanto consta, frequente applicazione.

4. Le tutele previste dall'art. 156, 6 comma, c.c. e dall'art. 8, 3 comma e ss., L. 898/70 (sequestro e ordine di pagamento al terzo)

A tutela dei rispettivi assegni di mantenimento previsti in sede di separazione e di divorzio ex art 156 comma 1 c.c. e art. 5 L.898/1970, di cui si è già detto, in entrambe le sedi sono previste le seguenti tutele:

Separazione:

Art. 156 c.c. comma 6 c.c.

4. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il **sequestro** di parte dei beni del coniuge obbligato e **ordinare ai terzi**, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Divorzio:

Art. 8 L. 898/70, commi 3, 4, 5, 6 e 7

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può **notificare il provvedimento** in cui è stabilita la misura dell'assegno **ai terzi** tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a **versargli direttamente le somme dovute**, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute-gli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti del-

le pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il **sequestro dei beni** del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

Sebbene, dunque, l'obbligazione di pagamento goda comunque delle tutele proprie dell'ordinamento in materia di inadempimento contrattuale, l'ordinamento giuridico offre diversi specifici strumenti coercitivi agli aventi diritto nei confronti del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento dell'altro coniuge previsti in sede di separazione.

Il legislatore ha, cioè, rafforzato le ordinarie tutele dei creditori, introducendo due caratteristici istituti rubricati al 6 comma dell'art. 156 c.c., ovvero il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e l'ordine rivolto ai terzi, che siano tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di corrispondere parte di esse direttamente al coniuge avente diritto.

Analogamente prevede l'art. 8, commi da 3 a 7, L. 898/1970 in ipotesi di divorzio.

I due istituti individuano la propria *ratio legis* nell'offrire al coniuge più debole una forte ed immediata tutela in ipotesi di inadempimento dell'altro coniuge, senza prima dover esperire le azioni proprie già previste dall'ordinamento in punto di inadempimento contrattuale. Il coniuge assegnatario può, infatti, ottenere un provvedimento di sequestro senza dover prima radicare l'azione cautelare preposta, con il conseguente sgravio di allegazione ed

onere della prova derivante, così come può ottenere gli stessi effetti di una esecuzione forzata presso terzi, senza dover prima adempiere alle fasi processuali prodromiche all'ordinanza di assegnazione delle somme.

4.1 L'ordine di pagamento da parte del terzo

a) In ambito di separazione

Tale garanzia, posta a tutela degli obblighi patrimoniali, sanziona l'inadempimento ed anche il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge separato, pur se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi. Ne deriva che l'inadempienza non richiede la gravità dell'inadempimento o l'intento di sottrarre beni, e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquisire garanzie attraverso iscrizione d'ipoteca (OBERTO).

Appare dunque evidente come il regime di tutela possa operare esclusivamente allorché si concretizzi **un dichiarato e conclamato inadempimento** da parte dell'altro coniuge, **diversamente da quanto previsto per le idonee garanzie** di cui al 1 comma.

Occorre, in primo luogo, evidenziare che il terzo, tenuto a corrispondere al coniuge avente diritto alla corresponsione di un assegno periodico somme di spettanza dell'obbligato a detto pagamento, può essere un datore di lavoro, l'ente erogatore della pensione, il conduttore di un immobile di proprietà del debitore o addirittura chi è tenuto a pagare una somma determinata, con scadenza non necessariamente periodica.

Analizzando, preliminarmente, il pagamento da parte del terzo: per quanto concerne la separazione, la congiunzione "anche" rende evidente che l'ordine possa essere rivolto sia al terzo tenuto ad eseguire verso il coniuge debitore ed inadempiente prestazioni periodiche (come ad es. trattamento retributivo o pensionistico, pagamento di canoni di locazione, etc.), sia prestazioni una tantum (come il TFR).

L'oggetto dell'ordine è, invece, limitato ad una parte dei crediti vantati dal coniuge.

In dottrina (OBERTO), è stato precisato che "il riferimento normativo ad «una parte» non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che, in concreto, ne sia la misura e la quota, e quale che, in concreto, sia l'importo dell'assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giu-

dice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario". Il principio è stato ribadito dalla Corte Suprema, la quale ha stabilito che "l'art. 156, comma VI, c.c. prevede la facoltà, in capo al Giudice, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Siffatta disposizione deve essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l'importo dell'assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario" (Cass., 6 novembre 2006, n. 23668).

In capo al terzo sorge non già la mera facoltà di adempiere nelle mani del beneficiario, ma un vero e proprio obbligo. Tale obbligo può scaturire da un provvedimento giurisdizionale emesso dal Collegio, su istanza di parte, così come può accadere d'ufficio, in presenza di prole minorenni, all'interno della sentenza con cui si definisce il procedimento di separazione.

L'ordine può essere chiesto o con autonomo **ricorso**, o prima dell'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.c. in corso di causa, o con la **sentenza** o **decreto** che chiude il procedimento di separazione o di modifica delle condizioni di separazione. La disposizione è **applicabile anche nel caso di separazione consensuale**.

La **richiesta** può essere avanzata **anche in appello** nel giudizio di secondo grado, trovando applicazione il c.d. principio *rebus sic stantibus*. Con riguardo all'oggetto del provvedimento, di norma si tratta di somme di denaro in genere e proventi di lavoro o pensionistici.

L'ordine nei confronti del terzo potrebbe dunque addirittura essere adottato, a procedimento appena avviato, dal Presidente in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il Presidente, dopo aver determinato la misura dell'assegno, abbia riscontrato, a seguito delle dichiarazioni raccolte in sede di udienza presidenziale, l'intento del coniuge onerato di non far fronte al relativo pagamento. Qualora, invece, la causa sia già stata definita, sarà necessario presentare al Collegio un ricorso ex art. 710 c.p.c.

In merito all'ordine di pagamento da parte del terzo è intervenuta la **Giurisprudenza di Legittimità**, che (Cass. 19.05.2011, n. 11062 in Giust. Civ. Mass 2011, 5, 772) ha stabilito che il potere di ordinare ai terzi il pagamento (ma anche il sequestro, ndr) esprime una valutazione di opportunità basata sull'apprezzamento delle conseguenze del comportamento dell'obbligato che, anche se sporadico, induca tuttavia a dubitare dell'esattezza e regolarità del futuro adempimento, "e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento", come già in precedenza ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 23668/2006, in Foro Italiano 2006, 12, I, 332). È dunque una **valutazione affidata in via esclusiva al giudice di merito** che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Come si evince dalla sentenza citata, l'inadempimento può essere desunto da una valutazione complessiva delle condotte poste in essere dalla parte obbligata, tali da fare sorgere il legittimo dubbio sulla puntuale esecuzione della prestazione. La finalità propria dell'assegno di mantenimento nell'ambito della separazione è, infatti, quella di consentire al coniuge economicamente più debole di ottenere i mezzi sufficienti a garantirsi un adeguato tenore di vita parametrato alla costanza di matrimonio. In tale contesto emerge evidente come anche il saltuario inadempimento, seppure reiterato, giustifichi la concessione dei provvedimenti di tutela in commento, in quanto suscettibile di fare venire meno il ragionevole affidamento in capo all'obbligato sulla puntuale esecuzione della prestazione, che la controparte necessita ottenere con regolarità e puntualità in quanto debba provvedere al proprio fabbisogno personale. Secondo la Cassazione, dunque, la mutua assistenza tra coniugi non deve conoscere ritardi ed anzi, laddove non puntualmente eseguita, consente che la prestazione di pagamento ricada su terzi soggetti più affidabili e disinteressati all'inadempimento.

L'ordine di distrazione ex art. 156 c.c., pur avente natura espropriativa, non costituisce titolo esecutivo verso il terzo estraneo al procedimento (OBERTO).

b) In ambito di divorzio

Analoga, ma **più immediata tutela** è altresì prevista **in ambito divorziale**. L'art. 8, comma 3, L. Div., così come modificato dalla L. n. 74/1987, dispone una tutela ancora più diretta rispetto a quella sopra descritta, **escludendo il preventivo ricorso al Giudice**.

La parte che ha diritto alla prestazione periodica dell'assegno divorzile, per sé o, come analogamente anticipato, per i figli, può rivolgersi direttamente al terzo tenuto a versare somme all'obbligato. Con riferimento al divorzio,